

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI PISA

Organismo iscritto al n. 599 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

TARIFFARIO MEDIAZIONE

SPESE DEPOSITO DOMANDA e ADESIONE PER LE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DEMANDATE

art. 28 D.M. 150/2023

VALORE DELLA LITE	totale da versare con IVA al 22%	totale da versare senza IVA*		spese di avvio (art. 28, comma 4)	acconto spese di mediazione (art. 28, comma 5)
fino a € 1.000,00	97,60 €	80,00 €	di cui	32,00 €	48,00 €
da € 1.001,00 sino a € 50.000,00	190,32 €	156,00 €		60,00 €	96,00 €
superiore a € 50.001,00	273,28 €	224,00 €		88,00 €	136,00 €
Indeterminato basso	165,92 €	136,00 €		88,00 €	48,00 €
Indeterminato medio	224,48 €	184,00 €		88,00 €	96,00 €
Indeterminato alto	273,28 €	224,00 €		88,00 €	136,00 €

* per coloro che agiscono in regime di split payment, escludere il valore dell'IVA dal versamento

* per i residenti all'estero e per le società con sede legale all'estero, verificare l'applicabilità dell'iva

SPESE DEPOSITO DOMANDA e ADESIONE PER LE MEDIAZIONI FACOLTATIVE E CONTRATTUALI

art. 28 D.M. 150/2023

VALORE DELLA LITE	totale da versare con IVA al 22%	totale da versare senza IVA*		spese di avvio (art. 28, comma 4)	acconto spese di mediazione (art. 28, comma 5)
fino a € 1.000,00	122,00 €	100,00 €	di cui	40,00 €	60,00 €
da € 1.001,00 sino a € 50.000,00	237,90 €	195,00 €		75,00 €	120,00 €
superiore a € 50.001,00	341,60 €	280,00 €		110,00 €	170,00 €
Indeterminato basso	207,40 €	170,00 €		110,00 €	60,00 €
Indeterminato medio	280,60 €	230,00 €		110,00 €	120,00 €
Indeterminato alto	341,60 €	280,00 €		110,00 €	170,00 €

* per coloro che agiscono in regime di split payment, escludere il valore dell'IVA dal versamento

* per i residenti all'estero e per le società con sede legale all'estero, verificare l'applicabilità dell'iva

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.M. 150/2023, la domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro, **non raggiungano l'accordo**, nessun altro compenso è dovuto all'Organismo di mediazione OLTRE LE SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE GIÀ VERSATE.

Qualora all'esito del primo incontro le parti **raggiungano l'accordo** ovvero **proseguano oltre il primo incontro con o senza accordo**, ciascuna parte deve versare all'organismo di mediazione le indennità nella misura di seguito indicata in relazione allo scaglione di riferimento.

TABELLA A - D.M. 150/2023

	Minimi	Massimi
fino a €. 1.000,00	80,00	160,00
€. 1.000,01 / 5.000,00	160,00	290,00
€. 5.000,01 / 10.000,00	290,00	440,00
€. 10.000,01 / 25.000,00	440,00	720,00
€. 25.000,01 / 50.000,00	720,00	1.200,00
€. 50.000,01 / 150.000,00	1.200,00	1.500,00
€. 150.000,01 / 250.000,00	1.500,00	2.500,00
€. 250.000,01 / 500.000,00	2.500,00	3.900,00
€. 500.000,01 / 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
€. 1.500.000,01 / 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
€. 2.500.000,01 / 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00
INTETERMINATO BASSO	1.200,00	1.500,00
INTDETERMINATO MEDIO	1.200,00	1.500,00
INDETERMINATO ALTO	1.200,00	1.500,00

L'importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura viene calcolato, per ogni procedura di mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.

Ai sensi dell'art. 28, D.M. 150/2023, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. e quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 28 del D.M. 150/2023, è ridotta di 1/5 e sono ridotte di 1/5 le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.

Per le mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 viene applicato il coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo. Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da Euro 50.000,00 ad Euro 150.000,00.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' (di cui agli artt. dal 28 al 34 del D.M. 150/2023)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. A valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte le spese di avvio (art. 28, comma 4, D.M. 150/2023) e le spese di mediazione (art. 28, comma 5, D.M. 150/2023), oltre alle spese vive, che sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Gli importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità, come determinata ai sensi del D.M. 150/2023.
4. L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) deve essere aumentato del 10% in caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro;
 - b) deve essere aumentato del 25% in caso di raggiungimento dell'accordo agli incontri successivi al primo (c.2 art. 30);
5. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede la lettera b), possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
6. il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell'[art. 29 D.M. 150/2023](#).
7. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (art. 29, comma 3, D.M. 150/2023).

8. Le prime spese di avvio e di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
10. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (art. 34, comma 4, D.M. 150/2023). L'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando il diritto fatto valere sia particolare e non scindibile anche qualora vi possa essere un vantaggio comune o più soggetti siano rappresentati da un solo avvocato.
12. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, comma 7, D. Lgs 28/2010 è corrisposto direttamente dalle parti, sulla base dei preventivi approvati dalle stesse, entro la chiusura del procedimento di mediazione.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. 150/2023, non sono derogabili.

Modalità di pagamento:

– CARTA DI CREDITO o BANCOMAT in segreteria

– BONIFICO BANCARIO sul seguente IBAN:

Banca Popolare di Lajatico

Beneficiario: OCP Organismo di Conciliazione di Pisa

IBAN: IT 09 L 05232 14002 0000000 13650

Causale: spese avvio/adesione "c. f. cognome e nome" o "p. iva denominazione/ragione sociale" della parte che avvia/aderisce alla domanda di mediazione